



Autorità Portuale di Venezia

ORDINANZA N. 225 DEL 29 DIC. 2005

PROCEDURE DI EMERGENZA PER IL PORTO DI VENEZIA

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 di riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata con legge 23 dicembre 1996, n. 647 e dalla Legge 27 febbraio 1998, n. 30;

VISTO il Decreto 30 marzo 2004 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia;

VISTI, in particolare, gli artt. 6 e 24 della Legge n° 84/1994 e sue successive modifiche ed integrazioni, che tra l'altro prevedono fra i compiti del Presidente dell'Autorità Portuale quelli di vigilanza e controllo con poteri di regolamentazione ed ordinanza anche in riferimento alla sicurezza delle operazioni portuali;

VISTE le competenze attribuite all'Autorità Portuale dall'art. 5 comma 5 della Legge n° 84/1994 e sue successive modifiche ed integrazioni in materia di predisposizione del rapporto di sicurezza;

VISTA la legge 13 maggio 1940 n. 690 e sue successive modifiche ed integrazioni concernente l'organizzazione e funzioni antincendio nei porti;

VISTI i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 10 marzo 1998 e le conseguenti competenze e responsabilità dei singoli datori di lavoro;

VISTO, in particolare, il capo IV "difesa contro gli incendi e le scariche atmosferiche" del DPR 27.04.1955 n. 547 concernente le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

VISTO il D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 così come modificato dal D.Lgs 242/96 concernente l'attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

VISTO il D.Lgs 27 luglio 1999, n. 272, in materia di "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485";

TENUTO conto di quanto riportato nella "monografia antincendio del Porto di Venezia" ED-aprile/94 approvata con Ordinanza della Capitaneria di Porto n. 53/94 del 27.06.94;



Autorità Portuale di Venezia

TENUTO presente quanto previsto dalla normativa internazionale in materia di Port Security;

RITENUTO necessario aggiornare la propria Ordinanza N. 85/99 "Procedure di emergenza per il Porto di Venezia"

FERME restando le attribuzioni riconosciute dalla legge 13 maggio 1940 n. 690 e sue successive modifiche ed integrazioni al Comandante del Porto per ciò che concerne l'organizzazione del servizio antincendio nell'ambito portuale;

ACQUISITO in merito il parere della Capitaneria di Porto di Venezia inviato con foglio prot. 27948/R.O in data 11 novembre 2005 e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia trasmesso con foglio prot. 20672/CP in data 17 novembre 2005;

IN VIRTÙ dei poteri conferiti;

ORDINA

Articolo 1

A far data dalla pubblicazione della presente Ordinanza sono adottate e rese esecutive le allegate procedure di emergenza per il Porto di Venezia previste in caso di incendi, spandimenti di prodotti chimici, guasti e incidenti gravi.

Le procedure indicate dovranno essere recepite da quelle elaborate dalle imprese portuali, dalle imprese di servizi e da ogni altro soggetto che operi nelle aree demaniali marittime custodite e recintate comprensive di banchine, aree di servizio e viabilità, così come individuate dagli articoli 2 e 3 dell'Ordinanza n. 147/2002.


L'Autorità Portuale valuterà l'opportunità di disciplinare, con successivi provvedimenti, l'applicazione della presente Ordinanza anche per i soggetti a qualunque titolo operanti al di fuori delle aree precedentemente indicate, comunque ricomprese nell'ambito portuale di Venezia.

Articolo 2

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato.

Contestualmente viene abrogata l'Ordinanza n. 85 del 4 ottobre 1999.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Zacchello





Autorità Portuale di Venezia

NORME DI SICUREZZA

e

PROCEDURE D'EMERGENZA

PER IL PORTO DI VENEZIA

Allegato all'Ordinanza N. 225 del 29 Apr 2005

A cura dell'Area Sicurezza, Vigilanza e Controllo

INDICE

Premessa	pag. 2
Definizioni	pag. 2
Enti competenti in caso di emergenze ..	pag. 3
Tipologie di emergenze	pag. 5
Disposizioni generali di prevenzione incendi	pag. 5
Materiali per l'estinzione degli incendi	pag. 6
Pianificazione delle emergenze	pag. 7
Segnali d'allarme e primo intervento	pag. 7
Diramazione telefonica dell'avviso d'incendio	pag. 8
Schema di diramazione telefonica in caso d'emergenza (incendio/spandimenti di prodotti chimici pericolosi / calamità naturali / eventi esterni)	pag. 9
Piano di emergenza	pag. 10
Sirena d'allarme	pag. 10
Incarichi del personale in servizio	pag. 10
Doveri del personale durante l'orario di lavoro	pag. 10
Servizio di Pronto Soccorso durante l'orario di lavoro	pag. 10
Norme di comportamento per l'evacuazione del personale in caso di incendio o eventi pericolosi	pag. 11
Pianificazione emergenze per il porto industriale	pag. 11
Segnalazioni in caso di guasti agli impianti: elettrico, telefonico, Idraulico, riscaldamento	pag. 12
Schema segnalazioni in caso di guasto (elettrico / idraulico / di riscaldamento / telefonico)	pag. 13
Norme di sicurezza per le aree del Porto Commerciale di Marittima e Marghera	pag. 14
Misure di sicurezza antincendio da osservare negli edifici del Porto commerciale di Venezia	pag. 16

Allegati:

- Schema di segnalazione d'incidente della Prefettura di Venezia – all. 1

1. PREMESSA

L'Autorità Portuale di Venezia, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 18 della Legge 84/94, ha dato in concessione le aree operative di Marittima e Marghera del Porto Commerciale alle imprese di cui all'art. 16, comma 3, della sopra citata legge.

L'Autorità Portuale collabora con il servizio antincendio e negli eventuali interventi a seguito di emergenze nelle aree del Porto Commerciale secondo le direttive tecniche del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e con il coordinamento del Comandante del Porto.

Ogni impresa concessionaria, fermo restando la propria competenza nella gestione delle emergenze così come previsto dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni e dal Decreto del Ministero dell'Interno 10 marzo 1998, è tenuta a dare la massima diffusione alle seguenti norme e cautele da osservare ed a fornire al personale che opera all'interno del proprio Terminal, in particolare al proprio personale dipendente, ogni informazione relativa agli impianti, alle attrezzature da utilizzare ed al comportamento da tenere in caso di emergenza. Le stesse imprese potranno proporre, inoltre, quegli aggiornamenti e quelle modifiche alle presenti norme che si rendessero necessari per il coordinamento con la propria organizzazione.

Ogni impresa portuale è altresì tenuta ad applicare quanto previsto dal Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 in materia di "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485".

In caso di emergenza, anche nell'eventualità d'incendio su nave a seguito del quale sia stato disposto lo sbarco dell'equipaggio e dei passeggeri, il personale sarà temporaneamente raccolto, secondo le zone, in posti sicuri individuati dalle Imprese Portuali.

Qualunque intervento legato all'opera di soccorso deve essere immediato, ordinato e responsabile, allo scopo di evitare il propagarsi di un iniziale o limitato evento dannoso. Va tenuto conto che la tempestività nella comunicazione e la rapidità d'intervento sono fattori determinanti per una buona riuscita delle operazioni al verificarsi di un'emergenza.

Le operazioni di soccorso saranno sempre rivolte, per prima cosa, alla salvaguardia della vita umana; dette operazioni avranno la precedenza assoluta nelle varie fasi dell'emergenza.

2. DEFINIZIONI

Emergenza: condizione anomala che può provocare danni alle persone, all'ambiente ed alle cose. Richiede l'intervento di terzi il cui operato è finalizzato ad annullare e/o ridurre la situazione anomala in atto.

Pianificazione delle emergenze: studio che individua le regole e le procedure per disciplinare le attività di emergenza.

Piani di emergenza: documenti ufficiali concordati ed approvati, riportanti le norme di cui sopra.

Procedure operative di emergenza: codificazione della successione delle azioni identificate nei piani di emergenza.

3. ENTI COMPETENTI IN CASO DI EMERGENZA

Capitaneria di Porto/Guardia Costiera

Ai sensi della Legge 13.05.1940 n. 690 e successive modifiche e integrazioni (vedasi in particolare l'art. 2, comma 5 della legge 23.10.1980 n. 930) ed in considerazione del parere espresso dal Consiglio di Stato in merito alla prevenzione ed estinzione incendi nei porti e nelle località adiacenti, compete al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco la direzione e la responsabilità del servizio antincendio ed il coordinamento con tutti gli altri servizi portuali e con quelli relativi ai soccorsi facenti capo al Comandante del Porto. Da cui ne discende la necessità di una stretta collaborazione tra le due Autorità in tutti gli ambiti che interessano l'organizzazione del servizio antincendio nei porti

Il D.P.R. 28/09/94 N. 662 recante il regolamento di attuazione della legge di adesione alla Convenzione internazionale di Amburgo 1979, già ratificata in Italia con legge 3 aprile 1989, N. 147 ha affidato la responsabilità del servizio S.A.R. di ricerca e salvataggio marittimo (Search and rescue) al Corpo delle Capitanerie di Porto/Guardia Costiera che è dotato di propri mezzi aeronavali e terrestri.

Gli Ufficiali e Sottufficiali del Corpo a norma degli artt. 57 C.P.P. e 1235 C.M. sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

Per contattare la Capitaneria di Porto/Guardia Costiera per emergenza comporre il numero blu:

1530

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (V.V.F.) è stato organizzato nel 1941 con il compito di "tutelare l'incolumità delle persone e la salvezza delle cose, mediante la prevenzione e l'estinzione degli incendi e l'apporto di soccorsi tecnici in genere".

I Comandi dei V.V.F. che hanno sede nei capoluoghi di provincia dipendono dal Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e sono dotati di mezzi aeronavali e terrestri. Gli appartenenti al Corpo sono agenti di pubblica sicurezza, gli Ufficiali ed i Sottufficiali sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

Per contattare il Comando dei Vigili del Fuoco per emergenza comporre il numero:

115

Azienda Unità Sanitaria Locale (AULS)

Le Unità Sanitarie Locali sono state istituite con la legge 833/78 per la gestione sul territorio dei servizi sanitari di prevenzione, cura e riabilitazione, compresi i compiti di vigilanza e controllo in materia di prevenzione dagli infortuni e dalle malattie professionali.

Il servizio SPISAL (servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro) del dipartimento di Prevenzione dell'Unità Sanitaria Locale assicura un insieme di funzioni che vanno dalla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla formazione e informazione, all'assistenza alle aziende per le problematiche di salute e sicurezza del lavoro, inoltre svolge compiti di vigilanza e controllo sull'attuazione delle norme di prevenzione.

Il personale è Ufficiale di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 81 della legge citata ed è a disposizione della Magistratura per incidenti sul lavoro.

Il **SUEM** (servizio urgenza emergenza medica) garantisce l'intervento dei mezzi di soccorso entro 10 minuti nell'area urbana e 20 minuti nell'area extraurbana e può essere attivato chiamando il numero:

118

Prefettura

Il Prefetto è l'autorità alla quale l'ordinamento ha affidato il compito di adottare i provvedimenti straordinari ed urgenti a tutela dell'ordine e della sicurezza in caso di emergenze gravi; provvedimenti che comprendono, tra l'altro, la direzione unitaria, il coordinamento dei servizi e la pianificazione degli interventi per la gestione dell'emergenza.

Allo svilupparsi di situazioni che coinvolgono la popolazione, o che si prevede possano coinvolgere la popolazione, si deve sempre fare riferimento al Prefetto il quale ha la facoltà di istituire delle Unità di Crisi, convocando i responsabili di enti/comandi/organizzazioni da Lui ritenuti necessari.

Tra le attività prefettizie vi è anche quella di pianificare i grandi rischi e di promuovere esercitazioni.

ENTI CORRELATI

Carabinieri: sono Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, ed operano per la Magistratura, per i reati comuni e per incidenti sul lavoro.

Sono di ausilio alle operazioni di soccorso marittimo su coordinamento della Capitaneria di Porto.

Guardia di Finanza: sono Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, presidiano le zone soggette a vigilanza doganale ed hanno mandato di controllo doganale. Cooperano con la capitaneria di Porto per le operazioni di SAR marittime.

Polizia di Stato: sono Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria e, oltre a svolgere attività investigativa, hanno, tra l'altro, mandato di tutela della sicurezza, dell'ordine pubblico e di controllo dell'immigrazione.

Sono di ausilio alle operazioni di soccorso marittimo su coordinamento della Capitaneria di Porto.

ARPAV: è l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente; ha mandato di prevenzione e bonifica degli inquinamenti ai fini della tutela della salute della popolazione e della sicurezza del territorio.

4. TIPOLOGIE DI EMERGENZE

1. Incidente tecnico senza conseguenze a persone e/o ambiente (solo danno a cose) tale da generare una situazione di pericolo o disagio grave e che per l'intervento e/o riparazione non può attendere la normale ripresa dell'attività portuale;
2. incidente con lievi conseguenze per l'ambiente che, per l'intervento e/o riparazione, non può attendere la normale ripresa dell'attività portuale;
3. principio di incendio a bordo;
4. principio di incendio a terra;
5. incidente con gravi conseguenze per l'ambiente e persone (es: Spandimenti di prodotti chimici pericolosi);
6. persone colte da malore;
7. persone cadute in mare;
8. persone infortunate senza problemi di recupero e/o tecnici;
9. persone infortunate con problemi di recupero e/o tecnici;
10. rinvenimento di materiale radioattivo;
11. calamità naturali;
12. incendio grave/esplosione a bordo;
13. incendio grave/esplosione a terra;
14. guasto elettrico (tale da generare una situazione di pericolo o disagio grave e che per la riparazione non può attendere la normale ripresa dell'attività portuale);
15. guasto idrico (tale da generare una situazione di pericolo o disagio grave e che per la riparazione non può attendere la normale ripresa dell'attività portuale);
16. guasto telefonico (tale da generare una situazione di pericolo o disagio grave e che per la riparazione non può attendere la normale ripresa dell'attività portuale);
17. fughe di gas;
18. crollo di strutture;
19. evento esterno grave (es: rilascio di sostanze tossiche dagli stabilimenti adiacenti al Porto Commerciale, caduta d'aeromobili, ecc.).

5. DISPOSIZIONI GENERALI DI PREVENZIONE INCENDI

Fermo restando la responsabilità delle imprese concessionarie relativamente alla gestione degli impianti (antincendio, elettrici, di riscaldamento) installati nelle aree di propria pertinenza, ivi compreso il registro dei controlli periodici, da effettuarsi su tutti gli impianti di sicurezza antincendio, che dovrà essere custodito presso l'Azienda e tenuto a disposizione degli Organi di Controllo, devono essere scrupolosamente osservate le seguenti disposizioni di carattere generale:

- E' vietato l'utilizzo di fiamme libere se non preventivamente autorizzato:
 - a) dall'Autorità Marittima, a bordo, in conformità a quanto previsto dall'art. 46 del D.Lgs 272/99;
 - b) dall'Autorità Portuale, a terra, come stabilito dall'Ordinanza APV n° 120/01.
- Fermo restando il divieto di fumo nei luoghi di lavoro chiusi di cui alla legge 16 gennaio 2003 ed alla circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 è vietato fumare, accendere fuochi e manipolare materiali incandescenti nei sottoelencati luoghi ed ambienti:
 - all'interno di qualunque magazzino anche se adibito parzialmente ad uffici e per un raggio di 10 metri esternamente a questi;

- sulle banchine, sulle navi e sui galleggianti ove si effettuano operazioni d'imbarco e sbarco di merci pericolose o merci varie in colli e nelle loro immediate vicinanze per un raggio di 10 metri;
- in tutti i piazzali e banchine ove si trovino in deposito merci facilmente combustibili o infiammabili.

a) MATERIALI PER L'ESTINZIONE DEGLI INCENDI

Il personale preposto deve conoscere l'esistenza, l'ubicazione e l'uso dei mezzi di estinzione.

Il porto commerciale dispone dei seguenti mezzi ed attrezzature:

1. **Estintori** - Negli uffici, nei centri di lavoro e sui meccanismi sono installati degli estintori portatili e/o carrellati che servono per un primo immediato impiego al fine di spegnere un principio d'incendio; determinante è la scelta del tipo d'estintore onde evitare l'incompatibilità tra taluni agenti estintori e le sostanze incendiate. I tipi di estintori installati possono essere: a schiuma, a polvere, ad anidride carbonica (CO₂).

Estintori a schiuma: vanno usati per lo spegnimento di piccoli incendi di liquidi infiammabili come benzina, gasolio, petrolio, olio minerale combustibile (centrali termiche), vernici, nonché di sostanze solide infiammabili e nell'incendio di motori di automezzi. Non devono essere usati su apparecchiature elettriche sotto tensione.

Estintori a polvere: vanno usati per lo spegnimento di combustibili ed infiammabili solidi, liquidi o gassosi; dato il potere isolante del getto di polvere, sono idonei anche per spegnere incendi di apparecchiature elettriche sotto tensione.

Estintori ad anidride carbonica (CO₂): non essendo la CO₂ conduttrice di elettricità, detti estintori vengono di preferenza usati per lo spegnimento di incendi di apparecchiature elettriche anche sotto tensione (calcolatori elettronici, delicati strumenti di misura, ecc.).

La messa in funzione di ogni estintore è chiaramente indicata nelle "Istruzioni per l'uso" stampate sul corpo dell'estintore medesimo.

Gli estintori vanno mantenuti in efficienza e controllati almeno ogni sei mesi da personale esperto (art. 34 DPR 547/55).

2. **Idranti** - Sono bocche di presa d'acqua, chiamate appunto "idranti stradali", innestati nella rete di distribuzione dell'impianto idrico. In detta rete sono a loro volta inseriti degli organi di sezionamento per mezzo dei quali è possibile isolare un tratto di condotta della rete medesima. Per aprire un idrante, dopo aver avvitato la colonnina dello stesso alla presa d'acqua, si innesta la chiave di manovra nell'apposito pignone e la si ruota in senso antiorario da destra a sinistra. A disposizione di ogni gruppo di idranti esiste, a distanza compatibile, una cassetta per attrezzi.
3. **Cassette per attrezzi** - In punti prestabiliti, in modo da servire più idranti, sono installate delle cassette con gli attrezzi per l'uso delle bocche di presa d'acqua. Le cassette sono accessibili sia di giorno che di notte, sono ubicate in posizione ben visibile e sono chiuse da uno sportello facilmente apribile forzando il sigillo di chiusura. Ogni Terminal ne garantirà la verifica periodica da parte di personale idoneo.

Il personale operativo è tenuto a segnalare tempestivamente ai propri preposti l'eventuale manomissione del materiale antincendio in dotazione.

c) DIRAMAZIONE TELEFONICA DELL'AVVISO D'INCENDIO ED EMERGENZE

Il reperibile dell'Area Sicurezza dell'Autorità Portuale, non appena ricevuto il segnale d'allarme come indicato alla lettera b), verifica la segnalazione e dirama immediatamente l'avviso relativo all'emergenza alle seguenti autorità ed enti:

- 1) CAPITANERIA DI PORTO: Sala operativa 041-2405745
Emergenza (n° blu) (0)1530
- 2) COMANDO VV.F. Emergenza. (0)115 abb. 86665

Di seguito l'Area Sicurezza avvisa (dopo valutazione dell'evento, a seconda dei casi):

• INFERMERIA PORTUALE

Marittima 041-5334739
Cell. 335-7749811 abb. 86445
Marghera 0415334310
Cell. 3357749810 abb. 86444

Ospedale Mestre da Marittima 041988988 abb. 86661
da Marghera (0)118 abb. 86668

Ospedale di Venezia
(dalla Sede qualora venga richiesto esclusivamente
l'intervento dell'Ospedale di Venezia) (0)118

• CASERMA DI P.S.

Marittima 041-2723211/212 – 0415334699
Marghera 0415386863 - 0415334359

• DIREZIONE AUTORITA' PORTUALE

Direttore Sicurezza ed Ambiente 0415334231
Cell. 3358475550 abb. 86222

• IMPRESE INTERESSATE

Multi Service 041 2584818
Cell. 335 7505624 abb. 86447


T.I.V. Cell. 335 6860065
“ 335 1013663
“ 335 7702878 abb. 86446

T.R.I. Cell. 348 2359202 abb. 86202
“ 348 2376170 abb. 86170
“ 348 2376171 abb. 86171

VECON Cell. 335 7698305 ufficio tel. 0412582740
“ 336 493469 ufficio tel. 0412582730
“ 335 6288303 ufficio tel. 0412582770
“ 3351335345 ufficio tel. 0412582774

V.T.P. Cell. 335 7272725 abb. 6996 – ufficio tel. 0412403030
“ 335 7272728 (terminal traghetti)
“ 3356698085 ufficio tel. 0412403009

SCHEMA DI DIRAMAZIONE TELEFONICA



d) PIANO DI EMERGENZA

Quando l'emergenza è di particolare gravità vanno attuate, d'intesa con la Prefettura e con l'Autorità Marittima, le procedure previste dal "PIANO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE" predisposto dalla Prefettura di Venezia.

In particolare, i soggetti interessati debbono provvedere alla comunicazione scritta d'incidente alle Competenti Autorità, mediante l'allegato modulo della Prefettura di Venezia (all. 1), preceduta da comunicazione telefonica ai seguenti numeri:

Vigili del Fuoco	0 115	abb. 86665
SUEM	0 118	
Prefettura	041-2703429	
Polizia Municipale	041-2747070 (h 24)	
Comune di Venezia	041-2748111 (8÷20)	

e) SIRENA D'ALLARME

Al verificarsi di un evento pericoloso l'allarme verrà dato, a Marghera, dai tecnici dell'Area Sicurezza dell'Autorità Portuale, in coordinamento con la Prefettura e con la Capitaneria di Porto, mediante azionamento della sirena con l'emissione di 3 suoni della durata di 15 secondi ciascuno con l'intervallo di 5 secondi; una volta appurato che non sussistono più le condizioni d'emergenza, gli stessi Tecnici dell'Area Sicurezza comunicheranno, in coordinamento con la Prefettura e con la Capitaneria di Porto, il cessato allarme azionando nuovamente la sirena facendole emettere un unico suono della durata di 15 secondi.

f) INCARICHI DEL PERSONALE IN SERVIZIO

In caso di incendio di lieve entità il personale incaricato della gestione delle emergenze, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b del D.Lgs 626/94, deve intervenire con gli estintori e, se del caso, estrarre gli attrezzi dalla cassetta antincendio più vicina e predisporre l'idrante, quindi azionare l'estintore e/o l'idrante, come da istruzioni, dirigendo il getto alla base delle fiamme.

Deve inoltre, per quanto possibile, circoscrivere l'incendio allontanando il materiale infiammabile che potrebbe essere raggiunto dal fuoco.

g) DOVERI DEL PERSONALE DURANTE L'ORARIO DI LAVORO

Il personale che si trovi in luoghi non minacciati e che non abbia destinazione speciale, in rapporto all'incendio, deve rimanere al proprio posto con divieto di recarsi altrove, salvo ordini particolari.

h) SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO

I primi soccorsi a feriti e l'ulteriore inoltro agli ospedali più vicini dovranno essere effettuati secondo le priorità indicate dal personale sanitario intervenuto sul posto.

7. NORME DI COMPORTAMENTO PER L'EVACUAZIONE DEL PERSONALE IN CASO D'INCENDIO O EVENTI PERICOLOSI

- Al verificarsi di un evento pericoloso segnalato con sirena d'allarme come descritto al precedente punto 6, lettera e) i lavoratori, ad eccezione del personale incaricato alla lotta antincendio, procederanno all'abbandono dei posti di lavoro seguendo le indicazioni impartite dai preposti prestando particolare attenzione a quanto sotto riportato:
 - ⇒ non attardarsi per alcun motivo a recuperare effetti personali o altri oggetti;
 - ⇒ Non portare al seguito borse o pacchi ingombranti e pesanti;
 - ⇒ Dare la precedenza ai mezzi di soccorso e antincendio;
 - ⇒ Mantenere la calma. Evitare ingorghi e confusione;
 - ⇒ Allontanarsi ordinatamente e raggiungere il **punto di raccolta** seguendo il percorso indicato nelle apposite planimetrie esposte nelle zone operative e le istruzioni ricevute;
 - ⇒ **Non intralciare mai le operazioni della squadra di emergenza, neppure per recare aiuto se non richiesto.**
- Le persone evacuate confluiranno nei centri di raccolta appositamente predisposti e segnalati, che dovranno essere utilizzati anche per il censimento delle stesse (censimento che comunque dovrà essere effettuato, in un primo tempo nei vari luoghi di lavoro, dai responsabili a ciò preposti); se l'emergenza permane o si aggrava, sarà predisposto un appropriato sistema di trasporto per effettuare l'ulteriore allontanamento delle persone in modo ordinato per evitare intralcio agli eventuali mezzi di soccorso.

8. PIANIFICAZIONE EMERGENZE PER IL PORTO INDUSTRIALE

Ogni impresa portuale esterna al porto commerciale, autorizzata ex art. 16 e 18 legge 84/94, è tenuta a comunicare le situazioni di emergenza, che dovessero verificarsi nelle aree in cui svolge la propria attività portuale, alla Direzione Sicurezza e Ambiente – Area Sicurezza, Vigilanza e Controllo dell'Autorità Portuale di Venezia.

9. SEGNALAZIONI IN CASO DI GUASTI AGLI IMPIANTI: ELETTRICO, TELEFONICO, IDRAULICO, RISCALDAMENTO

Chiunque scopra o rilevi una anomalia nel funzionamento degli impianti: elettrico, telefonico, idraulico, riscaldamento deve segnalare immediatamente il fatto alla Direzione Sicurezza e Ambiente – Afea Sicurezza, Vigilanza e Controllo e, qualora venga verificato il guasto nelle aree in concessione, al responsabile del Terminal interessato utilizzando i numeri di telefono di cui al precedente punto 6, lettera c).

In caso di guasti i responsabili del funzionamento degli impianti sono reperibili ai seguenti recapiti telefonici:

a) Guasto telefonico alla rete interna

TELEPORTO ADRIATICO tel. **041-5334830**
(reperibile) 335-6909187


b) Guasto elettrico

PORTO DI VENEZIA SERVIZI (reperibili) 335-7416489 abb. 86289
335-7749808 abb. 86655
335-5645539

c) Guasto idrico/riscaldamento

PORTO DI VENEZIA SERVIZI (reperibili) 335-5645536 abb. 86236
335-1213818

SCHEMA SEGNALAZIONE GUASTI





Autorità Portuale di Venezia

NORME DI SICUREZZA PER LE AREE DEL PORTO COMMERCIALE DI MARITTIMA - MARGHERA

INGRESSO IN AREA PORTUALE

Chiunque entri in ambito portuale deve essere munito di permesso di accesso in Porto. A coloro che per documentati motivi hanno necessità di accedere agli uffici di Enti pubblici o privati, potrà essere rilasciato dall'Autorità Portuale un permesso, per un massimo di 4 ore, che autorizza solamente il transito nelle aree non operative. I passeggeri devono esibire il biglietto di imbarco od il "coupon" fornito dall'Agenzia Marittima e gli accompagnatori devono farsi riconoscere.

E' VIETATO

- ◆ tassativamente accendere fuochi nelle aree portuali (art. 80 Cod. Nav.);
- ◆ in particolare è vietato fumare ed accendere fuochi:
 - ⇒ all'interno dei magazzini portuali e per un raggio di 10 metri esternamente a questi;
 - ⇒ sulle banchine e sulle navi ove si effettuano operazioni con merci pericolose o merci varie in colli o nelle loro immediate vicinanze per un raggio di 10 metri;
 - ⇒ in tutti i piazzali e banchine ove si trovino in deposito merci facilmente combustibili o infiammabili e in prossimità dei punti di rifornimento carburanti;
- ◆ effettuare riprese video-fotografiche;
- ◆ Entrare in aree riservate o delimitate per operazioni in corso;
- ◆ Usare arbitrariamente attrezzature antincendio;
- ◆ Transitare o sostare nel raggio di azione dei mezzi di sollevamento e/o di movimentazione orizzontale;
- ◆ Abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto nelle aree portuali se non negli appositi contenitori.

E' OBBLIGATORIO

- ◆ L'uso dell'elmetto protettivo nelle banchine e piazzali operativi;
- ◆ L'uso dei protettori auricolari nelle zone segnalate con emissione di rumore pari o maggiore di 90 leq dB(A);
- ◆ Ottenere le autorizzazioni necessarie prima di iniziare qualsiasi lavoro;
- ◆ Utilizzare esclusivamente le dorsali di scorrimento (vedi planimetrie riportate sul retro) per il raggiungimento delle aree non operative;
- ◆ Parcheggiare gli automezzi in luoghi autorizzati, siti al di fuori delle banchine, e comunque lasciando libera la sede stradale;
- ◆ Utilizzare gli accessi, predisposti e segnalati, per raggiungere le banchine o i piazzali operativi e, per l'imbarco passeggeri, i percorsi ad essi assegnati;
- ◆ Rispettare scrupolosamente la segnaletica verticale e orizzontale ed il codice della strada.
- ◆ Lasciare libera la sede dei binari ferroviari.

PRINCIPALI NORME DI SICUREZZA

- 1) La conoscenza e l'applicazione delle procedure operative e di emergenza è condizione essenziale per essere autorizzati ad operare all'interno del Porto Commerciale. (Saranno effettuati, da parte dell'Autorità Portuale, controlli sulla conoscenza e applicazione delle procedure);
- 2) E' proibito l'uso di bevande alcoliche, droghe e l'assunzione di sostanze medicinali (barbiturici, anfetamine, ecc.) che potrebbero causare menomazione della capacità di agire;
- 3) E' proibito svolgere attività o accedere a zone portuali diverse da quelle previste nelle autorizzazioni rilasciate;
- 4) E' vietato qualsiasi atteggiamento che possa causare turbamento o pericolo per le persone;
- 5) E' fatto obbligo di comunicare direttamente all'Area Sicurezza dell'Autorità Portuale al numero di telefono 4545 qualsiasi infortunio od incidente indipendentemente dalla sua gravità ed entità;
- 6) Durante gli spostamenti va prestata la massima attenzione per il transito di:
 - ⇒ macchine operatrici, che in tutti i casi hanno la precedenza;
 - ⇒ convogli ferroviari, che in tutti i casi hanno la precedenza e il cui transito avviene su binari incustoditi e a raso, intersecando la rete stradale e/o le aree operative. I binari ferroviari a raso e i binari delle gru di banchina presentano, inoltre, rischi di inciampo e caduta.
- 7) La velocità dei mezzi dovrà essere inferiore ai 30 Km/h per le autovetture e ai 20 Km/h per gli altri automezzi. Il limite di velocità per qualsiasi automezzo è ulteriormente ridotto a 15 Km/h nelle banchine Friuli, Cadore e Veneto (10 Km/h di notte e in caso di scarsa visibilità);
- 8) E' tassativo il rispetto dei limiti di velocità, della segnaletica e dei percorsi stabiliti per la circolazione nonché il rispetto delle norme del codice della strada;
- 9) E' concesso accedere alle banchine commerciali con automezzi esclusivamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di scarico/carico di persone e merci; l'eventuale parcheggio dovrà avvenire esclusivamente negli spazi, allo scopo predisposti, al di fuori delle banchine;
- 10) Autopullman, taxi ed auto degli accompagnatori dei passeggeri dovranno sostare esclusivamente nelle aree di parcheggio allo scopo predisposte;
- 11) Passeggeri ed accompagnatori non dovranno abbandonare, in nessun caso, le aree ed i percorsi a loro assegnati;
- 12) La temporanea sosta degli autoveicoli non potrà mai interessare la sede dei binari ferroviari, per i quali è prevista una fascia di rispetto di 1,5 metri;
- 13) Prestare la massima attenzione in tutte le zone operative per il pericolo di investimento e caduta di materiali dall'alto;
- 14) Prestare la massima attenzione in prossimità delle banchine per il pericolo di caduta in acqua;
- 15) Vanno rispettate le delimitazioni delle aree che indicano le zone in cui avvengono operazioni portuali.



MISURE DI SICUREZZA ANTINCENDIO DA OSSERVARE NEGLI EDIFICI DEL PORTO COMMERCIALE DI VENEZIA

Il personale presente negli edifici del Porto commerciale di Venezia deve rispettare le seguenti misure di sicurezza.

- non ostruire in alcun caso le vie d'esodo (corridoi, scale, disimpegni) con materiali od attrezzature;
- non rimuovere, occultare o manomettere gli equipaggiamenti d'emergenza ed i mezzi di estinzione incendi;
- non utilizzare attrezzature diverse da quelle messe a disposizione dall'Autorità portuale o dai rispettivi Datori di Lavoro (es. apparecchi individuali o portatili di riscaldamento);
- non depositare rifiuti, neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo o dove possano entrare in contatto con sorgenti di ignizione;
- non accumulare per alcun motivo rifiuti, carta od altro materiale combustibile che potrebbero essere incendiati accidentalmente;
- non fumare negli ambienti di lavoro chiusi salvo nelle aree per fumatori appositamente realizzate dal datore di lavoro e conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003;
- non gettare materiali che possono innescare incendi (fiammiferi, mozziconi di sigarette, ecc.) nei cestini della carta, dalle finestre degli stabili e nei luoghi ove esiste il pericolo d'incendio;
- al termine dell'orario di lavoro spegnere ogni attrezzatura elettrica, escluso gli scaldabagno;
- segnalare agli addetti alla prevenzione incendi, designati da ogni Datore di Lavoro, in conformità a quanto disposto dall'art. 6 del DM 10 marzo 1998, ogni situazione di potenziale pericolo di cui si viene a conoscenza e l'eventuale rimozione o danneggiamento degli equipaggiamenti di emergenza.

ALLEGATO "H"

COMUNICAZIONE DI EVENTO

LOGO AZIENDALE	<input type="checkbox"/> DA PREALLARME <input type="checkbox"/> DA ALLARME PER INCIDENTE RILEVANTE
----------------	---

DESTINATARI: PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PREFETTURA DI VENEZIA SINDACO DI VENEZIA COMANDO PROV. I.E. VIGILI DEL FUOCO DI VENEZIA SUEM 118
--

Si comunica che in data
 nell'impianto con produzione di

Si è verificato il seguente evento:

- INCENDIO
- ESPLOSIONE EMISSIONE IN AMBIENTE DI LAVORO
- EMISSIONE A CAMINO
- CONTAMINAZIONE SUOLO
- CONTAMINAZIONE ACQUA
- ALTRO

CONDIMENTO: VENTO DA VELOCITA'

SOSTANZE COINVOLTE
NELL'EVENTO.....

QUANTITA' PRESUNTA:

- Trascurabile
- Molto limitata
- Limitata
- Significativa

BREVE DESCRIZIONE DELL'EVENTO:.....

RESPONSABILE DI TURNO.....

TELEFONO N°..... **FAX**.....

FIRMA..... 127

COMUNICAZIONE

DI EVENTO VISIBILE E/O RUMOROSO VERSO L'ESTERNO

DESTINATARI:

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 PREFETTURA DI VENEZIA
 SINDACO DI VENEZIA
 COMANDO PROV. LE V.V.F. DI VENEZIA
 SUEM 118
 MAGISTRATO ALLE ACQUE
 PROVINCIA DI VENEZIA (ECOLOGIA)
 A.S.L. DIP.TO PREVENZIONE
 A.S.L. MEDICINA DEL LAVORO
 A.R.P.A.V.
 COMANDO CC. STAZIONE DI
 COMMISSARIATO PS

FAX 041/5207720 o 041/2703666
 FAX 041/2747331
 FAX 041/5222223
 FAX 041/
 FAX 041/794429
 FAX 041/
 FAX 041/932211
 FAX 041/5445500

Si comunica che in data con produzione di
 nell'impianto
 Si è verificato il seguente evento:

- INCENDIO
- ESPLOSIONE
- EMISSIONE ALL'INTERNO
- EMISSIONE A CAMINO
- SPANTO AL SUOLO
- SPANTO IN ACQUA
- ALTRO

CONDIMETEO: VENTO DA VELOCITA'

SOSTANZE COINVOLTE
 NELL'EVENTO.....

- QUANTITA' PRESUNTA:
- Trascurabile
 - Molto limitata
 - Limitata
 - Significativa

BREVE DESCRIZIONE DELL'EVENTO
 RESPONSABILE DI TURNO
 TELEFONO N° FAX.....
 FIRMA.....